

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 agosto 2020, n. 47.

Ulteriori misure per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente l’assimilazione dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anticontagio. Reiterazione dell’Ordinanza 24 del 14 maggio 2020 ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto:

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- della successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020 con cui il Presidente della regione Umbria è stato nominato soggetto

attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 24, le cui disposizioni si rammenta hanno efficacia per 90 giorni dalla data di adozione, a meno di eventuali reiterazioni della stessa;

Richiamati i contenuti della citata Ordinanza con la quale, sinteticamente, si stabiliva che i rifiuti costituiti dai Dispositivi di Protezione Individuali – DPI – esausti, quali guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anticontagio di tutela dal COVID-19 sono assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b) (art. 1), e sono conferiti al Gestore del servizio come rifiuto secco residuo, comunemente indicato come frazione di rifiuti indifferenziati;

Atteso che ai sensi dell'articolo 2 della citata ordinanza 24/2020 la stessa aveva una efficacia pari a 90 giorni dalla data di adozione, reiterabili ai sensi della normativa vigente;

Vista la parte quarta, recante Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, l'articolo 191 del d. lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Ancora, il comma 4 dello stesso articolo dispone che le ordinanze

possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11 recante Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate ed in particolare l’art 29 Ordinanze contingibili e urgenti che ribadisce che il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco emettono, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 191 del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate;

Preso atto della permanenza dello stato di emergenza, nonché della vigenza del DPCM 7 agosto 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n.198 del 8/08/2020, ed in particolare dell’art. 1 che prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza*”.

Attesi i contenuti del rapporto dell’istituto superiore di sanità - ISS – n.26/2020 del 18 maggio 2020, recante *Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico*, nel quale si raccomanda, tra l’altro, il conferimento di mascherine e guanti monouso con i rifiuti indifferenziati di cui al codice CER 200301, così come già previsto con la citata Ordinanza 24/2020, specificando inoltre che i punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina /guanti e senza possibilità del distanziamento fisico;

Ritenuto necessario reiterare l’ordinanza 24/2020 per un periodo almeno pari a 90 giorni successivi al termine dello stato di emergenza sul territorio nazionale di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;

Considerato che, per l’attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo 191 del D.lgs.

152/2006, si prevedono specifiche alle disposizioni di cui all'art.198, comma 2 lett g) del medesimo D.Lgs. 152/2006;

ORDINA

Art. 1

Oggetto dell'ordinanza – assimilazione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività economiche-produttive al fine di assicurare le misure anticontagio

1. I rifiuti costituiti dai Dispositivi di Protezione Individuali – DPI – esausti, quali guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anticontagio di tutela dal COVID-19 sono assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b).
2. I rifiuti di cui al comma 1 sono conferiti al Gestore del servizio come rifiuto secco residuo, comunemente indicato come frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293).

Art. 2

Termini di efficacia

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza sul territorio nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2020, e la sua durata è reiterabile ai sensi della normativa vigente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, lì 14 agosto 2020

VICE PRESIDENTE
ROBERTO MORRONI